

Decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 11 giugno 1997

“Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della Legge n. 108 del 7 marzo 1996, concernente il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1997 n. 219

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunioni del 22 gennaio e del 30 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la solidarietà sociale;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1. - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per <<legge>>, la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- b) per <<fondo>>, il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
- c) per <<confidi>>, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
- d) per <<Ministero del tesoro>>, il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio V Antiriciclaggio contenzioso e valutario.

Art. 2. Soggetti beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi del <<fondo>>:

- a) i confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro, di cui all'articolo 3.

Art. 3. Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute

1. È istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni:

- a) che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della regione;
- b) che nell'atto costitutivo e nello statuto contengono lo <<scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione>>, nonché, nello stesso statuto, le indicazioni

dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle modalità di deliberazione collegiale della garanzia;

c) che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata al Ministero del tesoro ed è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.

Art. 4. Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute

1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte delle fondazioni ed associazioni riconosciute, è inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

- a) l'ammontare del contributo richiesto;
- b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;
- c) l'ambito territoriale di operatività;

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 6, della legge;
- b) il rendiconto approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

Art. 5. Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute

1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute è effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e dell'attività svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

2. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non può comunque essere superiore a lire tre miliardi.

Art. 6. Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi

1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte dei confidi, è inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

- a) l'ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;
- b) l'ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;
- c) l'ammontare del contributo richiesto;
- d) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;
- e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi é iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all'articolo 7, nonché il possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge;
- b) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge;
- c) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

Art. 7. Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi

1. Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del confidi;
- b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge.

2. La garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal confidi se vi é per lo stesso finanziamento a medio termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.

Art. 8. Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi

1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi é effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

2. Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non può superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non può essere superiore a lire cinque miliardi.

Art. 9. Concessione del contributo

1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.

2. L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, è effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

3. Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.

Art. 10 - Relazione sull'operatività

1. I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute ai quali sono stati concessi i contributi, devono inviare, entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del tesoro, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:

- a) l'ammontare dei prestiti garantiti;
- b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;
- c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;
- d) l'ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente per i confidi;
- e) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura.

2. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi dei suddetti enti il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie.

Art. 11. Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi

1. La commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del Ministro del tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria.

2. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

3. Il Ministero del tesoro e la commissione informano il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (pubblicata in S.O.G.U. n. 44 - G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) recante: "Disposizioni in materia di usura", è il seguente:

"Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi" istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

- a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
- b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre

che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate, dalla legge;

e) (soppressa)".

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

"4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". Per opportuna informazione si precisa che il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1991) reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

- Il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è il seguente:

"Art. 29 (ConSORZI di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

- a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
- b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificatamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento

dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate".

"Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da

imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni".

Note all'art. 3:

- Per il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedi in nota alle premesse.

- Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime", è il seguente:

"Art. 1 (Requisiti patrimoniali). - Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene determinato nelle seguenti misure:

- a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operatività;
- b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;
- c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
- d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni.

Art. 2 (Requisito di onorabilità). - Le cariche esponenziali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:

- a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1 settembre 1993, n. 385);
- d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
- e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

g) nei cui confronti il tribunale ha applicato anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 3 (Requisiti di professionalità). - Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Nota all'art. 4:

- Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

- Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

- Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia) è riportato nelle note all'art. 2.

- Il testo del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi", è il seguente:

"Art. 1 (Requisito patrimoniale). - Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, è fissato in L. 20.000.000.

Art. 2 (Requisiti di onorabilità). - Le cariche esponentziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 3 (Requisiti di professionalità). - La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonché le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in consorzi o in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Nota all'art. 7:

- Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

- Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

- - Il testo integrale dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è riportato nelle note alle premesse.